

REPUBBLICA ITALIANA
UNIONE DEI COMUNI
CENTURIATI DI BONEMERSE E MALAGNINO
PROVINCIA DI CREMONA

N. Rep. 817

L'anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di gennaio nella residenza municipale-Ufficio di Segreteria di Malagnino, davanti a me Caporale dott.ssa Mariateresa, Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, sono personalmente comparsi e legalmente costituiti i sig. Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni centuriati di Bonemerse e di Malagnino e, specificamente:

- il Comune di Bonemerse, cod.fisc. 00308090190 con sede in Bonemerse (Cr) Via Roma 25, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Oreste Bini, nato a Tornata (Cr) il 02/11/1949 in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale nr. 14 del 07/06/2014 allegata al presente atto in copia autentica (Allegato 1);
- il Comune di Malagnino, cod.fisc. 00307050195 con sede in Malagnino (Cr) Via Sant'Ambrogio 24, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig.ra Carla Cribiù nata a Legnano (Mi) il 30/11/1950, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale nr. 23 del 10/06/2014 allegata al presente atto in copia autentica (Allegato 2);

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Tra i Comuni di Bonemerse e Malagnino come sopra rappresentati dai rispettivi Sindaci, con il presente atto è costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art.32 del D.Lgs. nr.267 del 2000 e s.m.i., l'Unione dei Comuni denominata " UNIONE DEI COMUNI CENTURIATI DI BONEMERSE E MALAGNINO "

Art. 2

L'Unione è Ente Locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Art.3

L'Unione è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni aderenti nonché funzioni conferite dalla Provincia, dalla Regione e da altri Enti pubblici.



Art.4

L'Unione rappresenta la Comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e promuove lo sviluppo delle Comunità. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante il trasferimento di funzioni e servizi comunali.

Art.5

L'Unione ha sede legale e amministrativa in Malagnino (Cr) Via S. Ambrogio, 24.

Art.6

L'Unione ha durata di anni dieci (10 anni). La durata è tacitamente rinnovata di volta in volta per i successivi 10 anni, per i Comuni membri che non manifestano la volontà contraria nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Giugno dell'ultimo anno solare antecedente la scadenza.

Art.7

Il termine per l'elezione dei rappresentanti dell'Unione è stabilito in giorni trenta dalla data della stipula del presente atto costitutivo da parte di tutti i Comuni. La prima seduta del Consiglio dell'Unione è convocata dal Presidente temporaneo, nella figura del Consigliere più anziano di età, entro il termine di 10 giorni e deve tenersi entro i termine di 10 giorni successivi. Nel corso della prima seduta, il Consiglio dell'Unione esamina le condizioni degli eletti dichiarandone le eventuali incompatibilità ed elegge il Presidente dell'Unione secondo le modalità previste dalla Statuto.

Art.8


Lo Statuto dell'Unione, approvato dai singoli Consigli comunali unitamente al presente Atto, ai sensi dell'art.32, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., disciplina:

1. I principi fondamentali dell'Unione;
2. Competenze e funzioni;
3. L'organizzazione di Governo;
4. Organizzazione e amministrazione;
5. Finanza e contabilità;
6. Modifiche statutarie.


Letto, approvato e sottoscritto.

Sindaco di Bonemerse

(Sig. Oreste Bini)



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.sa Caporale Mariateresa



Sindaco di Malagnino

(Sig.ra Carla Cribiù)

